



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da [REDACTED]
rappresentata e difesa dagli avvocati **Antonio Iodice** e **Antimo Zarrillo**, che si
dichiarano [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

12. A fronte di quanto allegato dalla parte ricorrente in ordine all'inadempimento di parte resistente con riguardo alla corresponsione dell'importo nominale del beneficio, l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni relativamente alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza, derivando da ciò l'accoglimento della pretesa della parte ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di onere della prova tra debitore e creditore (*ex multis*, TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 22876/2025).

13. Nel rispetto dell'art. 112, comma 3, del c.p.a. la domanda degli "interessi legali e rivalutazione" può essere accolta limitatamente agli interessi legali ordinari di cui all'art. 1284, comma 1, del codice civile e alla rivalutazione, concernenti l'importo nominale di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda fino al soddisfo.

14. Ne consegue che la parte resistente deve essere condannata a provvedere.

15. In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario *ad acta* che, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronuncia.

16. Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti per la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati dalla presente sentenza, dietro apposita richiesta della parte ricorrente.

17. [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto:

- condanna il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario *ad acta* il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe, eventualmente sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni, nel termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione.

Antonio Iodice Antimo Zarrillo,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2026 con